

Risposte ai quesiti ricevuti per l'Avviso di gara per la predisposizione di un modello organizzativo/gestionale sul D.Lgs. 231/2001

Forniamo in questo articolo le risposte ai 25 quesiti ricevuti tempestivamente. Riporteremo una formulazione di domanda tratta dai diversi quesiti posti in tal senso in modo da consentire di scorrere rapidamente i temi affrontati.

Possono partecipare liberi professionisti titolari di partita IVA esercenti singolarmente la loro attività, le associazioni professionali e società semplici tra professionisti che in modo autonomo o in raggruppamento con impresa soddisfino tutti i requisiti richiesti?

la partecipazione alla gara è consentita anche agli studi professionali, purché in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare di gara.

Ai sensi del punto 3.2 – I) lettera a) del suddetto Disciplinare, i soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese possono presentare una dichiarazione di contenuto equivalente, per quanto compatibile con la natura giuridica del soggetto dichiarante, recante, a titolo esemplificativo, gli estremi fiscali del concorrente, l'attestazione dell'eventuale iscrizione in albi professionali, etc.

Per quanto concerne le forme di partecipazione alla gara e di costituzione dei raggruppamenti di imprese, si può fare riferimento a quanto previsto dagli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

In caso di raggruppamento costituito da una Impresa e da uno o più soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese (e.g. Studio Legale Associato o uno o più liberi professionisti), possono concorrere al raggiungimento del requisito minimo di € 100.000 i servizi analoghi dei diversi soggetti?

Il raggiungimento del requisito minimo di €100.000,00 di fatturato in servizi analoghi, riferito esclusivamente al triennio 2011, 2012 e 2013, deve essere posseduto complessivamente nell'ambito del raggruppamento. Ai sensi del punto 3.2 – I) del Disciplinare di gara tale requisito minimo deve essere posseduto per il 40% dalla capogruppo mandataria.

Il rappresentante dell'affidatario sarà nominato membro dell'Organismo di Vigilanza collegiale per il periodo di tre anni, oppure se il supporto richiesto sia di esperto a supporto delle attività dell'OdV.

la partecipazione di un esponente dell'aggiudicatario all'OdV è da intendersi quale componente effettivo dello stesso per un triennio.

Sono previste circa 4 riunioni l'anno per un totale di 12. Tale numero è una buona approssimazione e va usato come riferimento.

La partecipazione è prevista dal vivo, salvo diverse disposizioni specifiche definite dall'OdV che sono comunque successive all'assegnazione e, quindi, va data disponibilità a partecipare di persona a tutte le riunioni previste.

Possono essere indicati più referenti (sempre in modo nominativo) che potranno partecipare sia congiuntamente che in via alterna alle riunioni dell'OdV.

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria, immagino che occorra presentare fideiussione bancaria o assicurativa. Dal momento che intendiamo partecipare alla gara tramite un costituendo raggruppamento di imprese, come dobbiamo intendere la frase "la cauzione deve essere riferita a tutte le imprese riunite"?

Il disciplinare di gara richiede la costituzione di una garanzia a corredo dell'offerta conformemente a quanto previsto all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. Tale norma consente la costituzione di una garanzia nella forma della cauzione ovvero della fideiussione. E' consigliabile la scelta della seconda opzione.

Nel caso di riunioni di imprese (anche non ancora costituite), la suddetta fideiussione deve essere riferita a tutte le imprese associate (o associande): tutte le imprese dovranno essere individuate quali soggetti garantiti dal fideiussore.

Relativamente alla cauzione può essere riconosciuto il beneficio di riduzione al 50% di cui al comma 7 D.lgs. 163/2006 per la certificazione di qualità. In caso di raggruppamento questo requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento stesso.

Nessuno dei componenti del costituendo raggruppamento di imprese è registrato al sistema AVCPass. Possiamo dunque omettere il PassoE, come previsto dal Disciplinare, rimandando la registrazione dopo l'eventuale aggiudicazione?

Il Disciplinare di gara al punto 3.2 – I) lettera e) prevede che il Fondo provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima a quei concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema. L'iscrizione deve essere effettuata quindi prima dell'aggiudicazione della gara.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto altrove previsto, l'esclusione dalla presente procedura, ma il concorrente deve considerare attentamente i tempi previsti dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) per la erogazione del PASSOE. Relativamente ai documenti richiesti per tale erogazione si deve fare riferimento a quanto specificato dal sistema AVCPass e dall'ANAC.

Un operatore economico e uno studio professionale possono partecipare alla gara d'appalto in oggetto unendosi in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) pur non essendo questa contemplata nelle opzioni proposte nella creazione del PASSOE?

I concorrenti riuniti composti da operatori economici e studi professionali possono partecipare alla gara nella forma delle ATI (di cui all'art. 37, D.Lgs 163/2006). In tal caso, occorrerà generare il PassOE di gruppo secondo quanto previsto dai manuali illustrativi del funzionamento del sistema AVCPass reperibili online al link <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>.

Il funzionamento del sistema AVCPass è illustrato dal materiale messo a disposizione dall'Autorità di Vigilanza (ora ANAC). In particolare, il manuale "AVCPass per l'operatore economico – Fascicolo Partecipazione" reperibile online (al link <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>) al par. 3.10 dispone che: "Nel caso di concorrente costituito da più imprese ad es. RTI, consorzio, ecc, deve essere generato un PASSOE di gruppo. In questi casi è richiesto che ogni singola impresa crei la propria componente di PASSOE (selezionando il ruolo ricoperto mandante/mandataria, consorzio/consorziata, ecc) e che la Mandataria /Capogruppo crei un unico PASSOE di gruppo".

Relativamente alla dichiarazione sostitutiva dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006, sia possibile formulare una dichiarazione generica limitandosi a richiamare l'art. 38 del D.Lgs 163/2006.

Sarà sufficiente la presentazione della dichiarazione sostitutiva (da realizzare a cura del concorrente e non attraverso moduli tipo) da parte dei concorrenti attestante nei confronti del concorrente e di tutti i soggetti indicati dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 l'insussistenza delle condizioni di esclusione ivi previste.

Se in ipotesi di partecipazione di un'associazione professionale la dichiarazione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006, deve essere resa da tutti i professionisti membri dell'associazione ovvero solo dal legale rappresentante. Se la dichiarazione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006, deve essere resa da tutti i componenti del gruppo di lavoro e dal responsabile tecnico dell'incarico?

I requisiti morali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 devono essere posseduti da tutti i professionisti membri dell'associazione e del gruppo di lavoro. Ai fini della partecipazione alla gara è tuttavia sufficiente la dichiarazione di carattere generale richiamata qui sopra.

Nel caso in cui uno dei partecipanti sia un'associazione professionale il cui statuto non è soggetto ad alcuna forma di pubblicità legale, ai fini della dimostrazione della spendita dei poteri sia sufficiente un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/200?

Per la dimostrazione della spendita dei poteri è sufficiente un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/200.

Nel caso di candidatura di ATI di tipo orizzontale, in che modo si richiede la definizione della ripartizione delle prestazioni tra le imprese che compongono il raggruppamento? Considerando, infatti, che le imprese che partecipano in ATI svolgono la stessa tipologia di attività, il team di lavoro vedrà la partecipazione di un pari numero di componenti per entrambe le partecipanti: presumibilmente, quindi, per ciascuna fase di lavoro ogni componente dell'ATI concorrerà al 50% dei lavori.

Il disciplinare di gara, conformemente a quanto disposto dall'art. 37, comma 4 d. lgs. n. 163/2006, prevede che in caso di partecipazione alla gara di operatori economici riuniti o

consorziati, i singoli associati o consorziati debbano indicare in sede di offerta tecnica, a pena di esclusione, le parti del servizio che intendono assumere.

A prescindere dalla composizione del gruppo di lavoro prescelta, si rammenta che la capogruppo mandataria (e, dunque, i professionisti da questa indicati) dovrà necessariamente assumere l'esecuzione di una parte di servizio maggioritaria rispetto a quella assunta dalle mandanti e, con riferimento al requisito di cui al par. 3.1, punto I, lett. d), dovrà qualificarsi in misura maggioritaria e non inferiore al 40%.

I curricula dei soggetti coinvolti concorrono al conteggio delle pagine ovvero debbano essere considerati allegati, oppure debbano essere considerati nell'ambito della relazione e quindi delle 30 cartelle? Esiste un numero massimo di battute per ogni cartella? Ci sono requisiti per il carattere e dimensione dello stesso nonché per l'interlinea da usare? Come vengono computati i grafici e i diagrammi o le immagini ai fini di calcolo di eventuali "battute"?

I curricula professionali, che devono essere presentati in forma nominativa, così come diagrammi e grafici, o altri allegati all'offerta tecnica (quali bozze di questionari, schede di valutazione del rischio potenziale, ecc.) non concorrono al conteggio delle pagine. Relativamente al numero di battute, dimensione del carattere e altri eventuali requisiti di carattere tipografico che abbiano incidenza sul conteggio delle pagine l'unico requisito è legato alla leggibilità della relazione tecnica (ad esempio carattere troppo piccolo, mancanza di margini della pagina, ecc.).

Ulteriori dettagli sul Fapi come organizzazione (organigramma, funzionigramma, certificazioni di qualità, CCNL, procedure, ecc. relative al fondo).

In generale il Fapi è uno dei diversi fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti nel 2000 e operativi dal 2003, le cui funzioni sono reperibili in diversi documenti pubblici sul tema. Che sul sito web del fondo sotto la voce documenti (<http://www.fondopmi.com/chi-siamo/documenti/>) sono reperibili lo statuto e il piano operativo del Fapi unitamente ad altri documenti che delineano il finanziamento del Fondo. In particolare:

1. Il Fapi non adotta nessuno standard internazionale relativo a sistemi gestionali;
2. Le funzioni svolte dalla direzione e dai quattro uffici nei quali si articola il Fondo sono reperibili sul sito alla voce "Uffici" nel sito web del Fapi (<http://www.fondopmi.com/uffici/amministrazione/>);

3. Il personale (un totale di 16 dipendenti, tutti a tempo pieno e indeterminato, per i quali si applica il CCNL dei metalmeccanici CONFAPI) al quale le funzioni sono affidate è così articolato (organigramma):
- a. Direzione: 1 direttore generale e tre impiegate
 - b. Amministrazione: 1 responsabile di ufficio e due impiegati
 - c. Formazione: 1 responsabile di ufficio e due impiegati
 - d. Organizzazione: 1 responsabile di ufficio e due impiegati
 - e. Marketing: 1 responsabile di ufficio e due impiegati

Le modalità di calcolo dei costi della sicurezza da rischio specifico o aziendale, in caso di partecipazione in ATI devono essere ripartiti per singolo operatore economico? Esistono ostacoli alla quantificazione dell'importo dei costi relativi alla sicurezza pari a 0 (zero)?

La quantificazione di calcolo dei costi della sicurezza da rischio specifico non è necessario sia ripartita per singolo operatore economico, richiedendo il Disciplinare un'indicazione dell'importo di tali costi congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto dell'appalto e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono associarsi o consorziarsi. Non ci sono quindi requisiti relativamente all'ammontare di tale valore se non quello relativo al fatto che siano congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto dell'appalto.

Esistono e possono essere resi noti sotto criteri di valutazione dei singoli punti costituenti l'offerta tecnica?

Non vi sono sotto criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dal Disciplinare di gara.

Nel Disciplinare di gara è stabilito che a pena di esclusione dovrà essere indicato sul frontespizio del plico una dicitura da voi specificata. In riferimento a ciò si chiede se detta dicitura deve essere riportata anche sull'imballo che il corriere DHL, da noi incaricato, utilizza per la spedizione.

No se l'imballo contiene il plico su cui siano chiaramente indicati:

- Sul frontespizio “Offerta per l'affidamento dell'appalto per l'implementazione di un modello organizzativo/gestionale per l'esimente della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001”.

- In altri posti del plico il mittente, l'indirizzo e i recapiti (telefono, fax, indirizzo e-mail) presso i quali inviare eventuali successive comunicazioni.